

**Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento comunale  
per la tutela dall'inquinamento acustico  
(Piano Comunale di Classificazione Acustica)**

*Riepilogo Osservazioni Uffici e relative Controdeduzioni*

**OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE**

Con nota email del 12.5.2023 il Direttore del Servizio Attività Economiche ha presentato 2 osservazioni/suggerimenti che sono di seguito riassunti:

1) articolo 9 lettere A) e B): si tratta delle attività svolte all'esterno? Meglio chiarire il dubbio e valutare se inserire nel testo la specifica che si tratta di attività svolte all'aperto;  
(NdR – le lett. A e B dell'art. 9 proposto recitano: "... A) attività di intrattenimento o spettacolo, esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività permanente o stagionale di somministrazione di alimenti o bevande in sede fissa, artigianali-alimentari in sede fissa o attività commerciali di vendita" e "... B) attività di intrattenimento o spettacolo che non rientrano nella tipologia descritta all'art. 9 lettera A");

**TALE PUNTO NON VIENE ACCOLTO:** nel Regolamento del P.C.C.A. sono le emissioni acustiche che risultano rilevanti, ai fini dei valori acustici e del disturbo generato ai ricettori all'esterno dei locali o dei siti, indifferentemente se siano prodotte all'interno o all'esterno dei locali/siti;

2) articolo 10 lettera E): il termine di 30 giorni è riferito solo alle autorizzazioni in deroga, mentre manca il termine per quelle ordinarie; se il termine è lo stesso si può aggiungere ad autorizzazione in deroga il termine "autorizzazione ordinaria" oppure si può fare riferimento genericamente ad autorizzazioni acustiche;

(NdR – in realtà è l'art. 10 lett. D proposto e non E, che recitava così: "... le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio delle attività...");

**TALE PUNTO VIENE ACCOLTO:** sono stati modificati gli artt. 9 e 10 in maniera che venga chiaramente evidenziato che le richieste di autorizzazione da presentare sono esclusivamente quelle in deroga acustica e che, pertanto, il termine dei 30 giorni è riferito esclusivamente a queste.

**OSSERVAZIONI DI ARPA-FVG**

Con nota PEC del 29.5.2023 ARPA-FVG ha presentato 5 osservazioni/suggerimenti che sono di seguito riassunti:

1) Art. 3 - Campo di applicazione

Riguardo alla "normativa di riferimento" riportata in tabella all'art 3, Titolo II, a titolo non esaustivo, si segnala che:

- il D.P.C.M. 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", risulta abrogato dall'art. 28, comma 6, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

e si suggerisce sia valutata l'opportunità di inserire i riferimenti a:

- DPCM 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- DGR 2870/2009 Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16;
- DGR 307/2017 Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della LR 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'art. 31 della LR 16/2007.

(NdR: l'art. 3 proposto riportava una serie di norme nazionali e regionali di riferimento per il Regolamento);

**TALE PUNTO VIENE PARZIALMENTE ACCOLTO:** viene rimosso il D.P.C.M. 31 marzo 1998 e vengono riportati all'art. 3 le due deliberazioni di Giunta regionale n. 2870/2009 e n. 307/2017 ma non si ritiene di riportare il D.P.C.M. 215/99 in quanto tale decreto, che fa riferimento ad altra normativa specifica (come anche indicato all'art. 8 del Regolamento) potrebbe generare confusione qualora riportato;

## 2) Art. 9 - Campo di applicazione

L'Amministrazione ha inteso richiamare, per inquadrare la caratteristica di temporaneità della manifestazione, la L.R. 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" (indicando che "Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo (inferiori a 59 giorni per anno solare, art. 2 L.R. 29/05 e smi)". Tuttavia, il riferimento ad una legge sul commercio, in cui, per scopi differenti, si quantifica in termini temporali il concetto di temporaneità, potrebbe in generale non ricomprendere tutte le fattispecie concernenti il regolamento acustico, proprio alla luce della molteplicità e diversità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto. Più appropriatamente, l'art. 20, comma 6, della L.R. 16/2007 indica "I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi".

(NdR – l'art. 9 proposto recitava così: "... sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo (inferiori o uguali a 59 giorni per anno solare, art. 2 L.R. 29/05 e smi) ovvero in movimento...");

**TALE PUNTO VIENE ACCOLTO:** è stato incluso all'art. 9, oltre al riferimento della L.R. 29/05 anche il riferimento della L.R. 16/2007 sulla temporaneità degli eventi;

## 3) Art. 9 punto B) e art. 10 - Autorizzazioni in deroga

Il riferimento ai "limiti zonalì" (definiti dal PCCA) al fine di sottoporre le manifestazioni ad autorizzazione acustica ordinaria ovvero in deroga, è corretta. Tuttavia, si valuti l'opportunità di precisare in aggiunta che la deroga va richiesta anche per il superamento dei valori differenziali, non solo quelli di classe acustica.

(NdR: l'art. 9 comma B proposto recitava così: "... le manifestazioni temporanee sopra indicate, ai punti A e B, sono soggette ad autorizzazione acustica ordinaria quando i valori emissivi ed immissivi generati dall'evento rientrano nei limiti zonalì di cui al presente Piano; sono soggette ad autorizzazione in deroga acustica qualora i valori suddetti risultino superiori ai limiti zonalì..." mentre l'art. 10 recitava così: "... tutte le attività di cui al precedente art. 9 sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga, nei casi di possibile superamento dei limiti zonalì previsti...")

**TALE PUNTO VIENE ACCOLTO:** è stato riportato che la deroga va richiesto nei casi di possibile superamento dei limiti di cui alla L. 447/95, includendo quindi tutte le casistiche;

4) Art. 11 punto B) - Orari e durata delle manifestazioni

Riguardo a quanto indicato al punto B) "Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera B) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida"), nel medesimo sito, per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi" viene poi precisato che "Per sito si intende il luogo individuato dalla relativa toponomastica (nome località, via, piazza ecc)". Sul punto si rileva che, come da Linee guida dell'Agenzia, la definizione di "sito" adottata dall'Agenzia risulta essere la seguente: "Qualora più manifestazioni, anche svolte da diversi proponenti, interessino nell'arco dell'anno lo stesso sito ovvero i medesimi ricettori, è opportuno che venga considerata la durata cumulativa delle attività più rumorose". Nella consapevolezza che, in taluni contesti, la definizione di sito, comunque si voglia intesa, rimane di non semplice applicazione (es. per pubblici esercizi disposti lungo una pubblica via, o variamente dislocati in nell'ambito del centro cittadino), nell'intendimento della scrivente Agenzia il concetto di "sito" è orientato al ricettore, più che alla sorgente, che può essere impattato, sotto il profilo acustico, da più manifestazioni effettuate anche in aree differenti.

**TALE PUNTO NON VIENE ACCOLTO:** l'individuazione di tutti i possibili ricettori di un evento risulta tecnicamente non praticabile da effettuare e quindi con tale interpretazione sarebbe impossibile individuare il "sito" oggetto dell'evento, sulla base dei ricettori. In maniera più semplicistica, ma certamente più semplice da accertare, per "sito" all'interno del Regolamento si intende il luogo individuato dalla relativa toponomastica e si intende mantenere tale definizione;

5) Art. 15 - Orari e limiti di immissione sonora

Codesta Amministrazione ha inteso prevedere l'adozione di limiti numerici, ancorché elevati, per l'emissione sonora delle attività di cantiere, indicando che "Il limite assoluto da non superare (come Leq) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A), con autorizzazione in deroga", "Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse".

In via generale è opinione della scrivente Struttura che, in considerazione delle tipiche caratteristiche dei luoghi in contesti urbani residenziali e delle sorgenti rumorose utilizzate, non sia ragionevole individuare limiti massimi di pressione sonora da non superare, in ambiente esterno e abitativo, che siano realistici anche in situazione di deroga alla normativa vigente e tali da tutelare la quiete pubblica.

Infatti, per consolidata esperienza, fatte salve specifiche circostanze o esigenze di tutela, le differenti tipologie di cantiere (con produzione di rumorosità assai diversificata nell'ambito della varie fasi lavorative), le possibili interpretazioni normative sul metodo di misurazione, la necessità di scorporare il rumore proveniente dalla sorgente derogata rispetto quello dell'esistente contesto, spesso fortemente antropizzato, fanno preferire, al posto di un approccio di controllo associato all'imposizione di ulteriori limiti acustici, uno prescrittivo di norma più agevolmente gestibile. In tal senso, si rimanda a quanto previsto nello specifico all'interno delle già citate Linee guida ARPA FVG.

**TALE PUNTO VIENE ACCOLTO:** è stato rimosso all'interno del Titolo IV qualsiasi accenno ai valori acustici immissivi.

g